



Schema di
ACCORDO DI PROGRAMMA
tra

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL
FUOCO, DEL SOCCORSO *e*
PUBBLICO E DELLA DIFESA
CIVILE- DIREZIONE
REGIONALE PER LA CAMPANIA**

REGIONE CAMPANIA

per

**LA RECIPROCA COLLABORAZIONE
NELLE ATTIVITA' DI INTERESSE COMUNE**



L'anno duemilaventicinque il giorno _____ del mese di _____, presso la Sede della Regione Campania sita in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81,

TRA

La Regione Campania di seguito denominata Regione, rappresentata dal **Presidente della Giunta Regionale**, Onorevole Vincenzo De Luca, nato a il CF, domiciliato per la carica presso la sede della Regione, in Napoli, Via Santa Lucia 81

E

Il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Regionale per la Campania, rappresentato dal **Prefetto di Napoli**, Dott. Michele Di Bari, nato a il C.F.

VISTO il D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”, che agli articoli 3, 10 e 13 individua, rispettivamente, i Presidenti delle Regioni quali autorità territoriali di protezione civile e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;

VISTO, in particolare, l'art. 11 del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”, che, nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile, attribuisce alle Regioni, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative ed amministrative, la disciplina dell'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, nonché delle modalità per assicurare il concorso dei rispettivi sistemi regionali di protezione civile alle attività di rilievo nazionale, anche avvalendosi, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante appositi atti convenzionali volti a disciplinarne il relativo sostegno funzionale;

VISTA legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, con particolare riferimento all'art. 15 in materia di sottoscrizione di accordi tra Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici”;

VISTA la legge 21 novembre 2000, n. 353 che, all'articolo 7, prevede, per la lotta attiva contro gli incendi boschivi, la possibilità da parte delle Regioni di stipulare apposite convenzioni con il Ministero dell'Interno per l'impiego di personale e mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTA la legge 8 agosto 1995, n. 339, “Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale”;



VISTO il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120 “Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2021, n. 155 che, in particolare, all’articolo 4 contenente le “Misure per il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi”, prevede che “Le revisioni annuali dei piani regionali previsti dall’art. 3 della legge 21 novembre 2000 n. 353 sono trasmesse al Dipartimento della Protezione Civile... per essere esaminate dal Comitato tecnico... anche in relazione agli interventi e alle opere di prevenzione, alle convenzioni che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'accordo-quadro tra il Governo e le Regioni in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi del 4 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 136 del 14 giugno 2017,”;

VISTO il Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del C.N.VV.F. a norma dell'articolo 11 della Legge 29 luglio 2003 n. 229”, come modificato dal Decreto Legislativo n. 97 del 29 maggio 2017 e, in particolare, l’articolo 24, comma 9, che stabilisce: “Fermo restando le competenze delle Regioni, delle Province autonome e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di spegnimento degli incendi boschivi di cui all'articolo 7, comma 3, della Legge 21 novembre 2000 n. 353, le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale assicurano, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, gli interventi tecnici urgenti di propria competenza diretti alla salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni e svolgono i compiti che la legge assegna allo Stato in materia di lotta attiva agli incendi boschivi. Sulla base di preventivi accordi di programma, il Corpo nazionale pone, inoltre, a disposizione delle Regioni risorse, mezzi e personale per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi. Gli accordi di programma sono conclusi tra il Corpo Nazionale e le Regioni che vi abbiano interesse e debbono prevedere, per ciascun territorio, le risorse, i mezzi ed il personale del Corpo Nazionale da mettere a disposizione. I relativi oneri finanziari sono a carico delle Regioni”;

VISTO il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ed, in particolare, l’articolo 9 che, ferme restando le attribuzioni delle regioni e degli enti locali, attribuisce al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sulla base di accordi di programma, il concorso con le regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e aerei (nelle attività di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353), il coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa con le regioni, anche per quanto concerne l'impiego dei gruppi di volontariato antincendi (AIB), e la partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali;



VISTO il Decreto Legislativo 8 marzo 2006 n. 139 recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del C.N.VV.F. a norma dell'art. 11 della Legge 29 luglio 2003 n. 229", come modificato dal Decreto Legislativo n. 97 del 29 maggio 2017 e, in particolare, esaminati gli articoli 14 e 24 bis, i quali prevedono che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco coordini e sviluppi l'attività di prevenzione incendi nei suoi aspetti interdisciplinari attraverso la promozione e lo svolgimento di studi, ricerche, sperimentazione, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti ed aziende, la formazione nelle materie della prevenzione incendi e del soccorso pubblico, nonché la diffusione della cultura della sicurezza antincendio, anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche, quelle universitarie, anche internazionali e la comunità scientifica;

VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 512, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996 n. 609, il quale prevede che il Corpo nazionale effettui i servizi di formazione e di addestramento del personale addetto alla prevenzione, all'intervento antincendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro mediante le proprie strutture operative, tecniche e didattiche, avvalendosi del personale addetto, mediante corrispettivo determinato in base ad apposite tariffe;

VISTA la legge 10 agosto 2000, n. 246, di potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che prevede, tra l'altro, la stipula di convenzioni fra lo stesso e le Regioni;

VISTO il D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76, concernente il regolamento sul personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il quale stabilisce che le convenzioni con le Regioni possono prevedere l'acquisizione di materiali, mezzi e attrezzature, da trasferire in comodato gratuito, per le necessità di distaccamenti volontari, indicati nelle convenzioni stesse;

VISTO il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito con modificazione nella legge 31 maggio 2005 n. 89, il quale all'articolo 7 bis prevede che i servizi di formazione in materia di prevenzione incendi resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su richiesta di soggetti pubblici o privati, a seguito della stipula di apposite convenzioni, sono erogati con le stesse modalità e condizioni stabilite dall'articolo 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 512, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996 n. 609;

VISTO il D.P.R. 23 dicembre 2002, n. 314 "Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del C.N.VV.F." che, all'articolo 2, istituisce le Direzioni Regionali ed Interregionali dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile a cui è preposto un Dirigente Generale del C.N.VV.F.;

VISTO il D.P.R. 21 marzo 2005, n. 85 di modifica al D.P.R. n. 314 del 23 dicembre 2002, che all'articolo 3, comma 2, ha istituito la Direzione Regionale VV.F. per la Campania;

VISTO l'art. 1, comma 439 della legge 27 dicembre 2006, n.296 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", che prevede " Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'interno e, per sua delega, i prefetti,



possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse Regioni e degli Enti locali”;

VISTA la legge regionale 22 maggio 2017, n. 12 recante “Sistema regionale di protezione civile”, con il quale è stabilito che la Regione, nell’ambito delle competenze ad essa attribuite dalla legge, provvede all’esercizio delle funzioni in materia di protezione civile, attuate, in Campania, dal Presidente della Giunta Regionale della Campania che assicura, in caso di eventi calamitosi, il coordinamento degli interventi delle strutture regionali che svolgono attività nel campo della protezione civile, avvalendosi allo scopo della Struttura regionale di protezione civile, anche con il supporto, attraverso intese ed accordi, ai sensi della legislazione nazionale vigente e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, dalle amministrazioni dello Stato componenti il sistema nazionale di protezione civile;

VISTO il complesso dei provvedimenti adottati dalla Regione Campania in materia di protezione civile, che ha riorganizzato e strutturato il sistema regionale di protezione civile, attribuendo alla Struttura regionale di protezione civile, ai sensi del Regolamento Regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii., le competenze relative alle attività istruttorie di programmazione, pianificazione, coordinamento e gestione della protezione civile regionale, compreso il coordinamento e concorso per il contrasto al fenomeno degli incendi boschivi; al supporto agli Enti locali nella materia della pianificazione di protezione civile nonché, in caso di emergenza, a prefetture ed enti locali per la delimitazione delle aree interessate dall'evento calamitoso e per il censimento del danno; all’attuazione di interventi di somma urgenza per rischio idrogeologico, difesa idraulica e per calamità naturali nonché interventi urgenti di emergenza e post-emergenza per il ripristino dei danni subiti dalle popolazioni e dalle attività produttive in caso di calamità; alla gestione delle attività relative al volontariato della protezione civile, nonché alla Scuola di protezione civile;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 giugno 2005, n. 299, con il quale è stato adottato e reso operativo in Campania, ai sensi e per gli effetti della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e s.m.i. e dell’articolo 3-bis della legge 12 luglio 2012 n. 100, il sistema di allertamento regionale per il rischio idrogeologico e idraulico, ai fini di protezione civile, successivamente adeguato, con Decreto Presidenziale 01 agosto 2017, n. 245, alle indicazioni operative del Capo dipartimento della protezione civile adottate con circolare prot. n. ria/0007117 del 10/02/2016 e aggiornato, con Decreto Regionale Dirigenziale n. 56 del 31/12/2018, in relazione al sistema di soglie e precursori utilizzato;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale del 22 gennaio 2020, n. 30, che approva gli “indirizzi sugli standard per la formazione, l’informazione e l’addestramento degli Operatori Antincendio Boschivo (AIB) volontari appartenenti ad organizzazioni iscritte nell’elenco territoriale regionale – Sezione AIB in Regione Campania”, e stabilisce che “all’attuazione dei programmi di formazione si provveda di concerto, laddove in essere, nell’ambito di convenzioni, con il Comando Regione Carabinieri Forestale “Campania”, con le strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e con il Dipartimento di Protezione Civile”;



VISTA la Delibera di Giunta Regionale del 27 ottobre 2021, n. 464, riguardante le “Attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – Potenziamento del ruolo del volontariato organizzato di protezione civile mediante costituzione delle squadre volontari AIB della Regione Campania”;

CONSIDERATO che la Regione Campania ed il Corpo Nazionale dei VV.F., in relazione alla diffusione e rilevanza dei rischi presenti nella Regione, attribuiscono il massimo interesse alla realizzazione dell'obiettivo di rafforzare e rendere sempre più moderno, efficiente e diffuso il sistema di soccorso pubblico e di protezione civile nel territorio regionale e ciò, in particolare, in relazione al ruolo ed alla presenza qualificata delle forze istituzionalmente preposte agli interventi di soccorso tecnico urgente e conseguenti a pubbliche calamità di cui all'articolo 7, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 2 Gennaio 2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile”, di competenza regionale;

VISTA la legge regionale 9 dicembre 2013, n. 20 recante “Misure straordinarie per la prevenzione e la lotta al fenomeno dell'abbandono e dei roghi dei rifiuti”;

VISTA la legge regionale 26 maggio 2016, n. 14, recante “Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti” e s.m.i., in particolare l'art. 12 comma 4quater che stabilisce che la Giunta regionale sottoscrive apposita convenzione con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, finalizzata ad incrementare i controlli preventivi in materia di rispetto della normativa antincendio presso gli impianti di gestione rifiuti;

VISTA la delibera di Giunta regionale del 10 ottobre 2016, n. 548, recante “Piano delle Azioni per il contrasto al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e dei roghi dolosi in Campania – 2017/2018” nonché la successiva delibera n. 80 del 14 febbraio 2017 recante “Potenziamento delle azioni di intervento, monitoraggio e tutela dei territorio maggiormente colpiti dai fenomeni di sversamento illecito e incendio di rifiuti”;

VISTO il protocollo di intesa “Piano d'azione per il contrasto dei roghi dei rifiuti” stipulato in data 19 novembre 2018;

CONSIDERATO che la Regione riconosce il ruolo fondamentale svolto dai Vigili del Fuoco nelle attività tecniche e operative di prevenzione e le competenze specifiche del Corpo in relazione all'attuazione di interventi di soccorso tecnico urgente e all'estinzione degli incendi;

RITENUTO auspicabile che le strutture operative del sistema nazionale (statale, regionale e locale) di protezione civile, così come quelle del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, siano dislocate in funzione dei rischi derivanti dalla concentrazione antropica e dallo sviluppo industriale e/o di insediamenti pericolosi e, pertanto, ritenuto necessario assicurare sul territorio regionale la diffusione capillare del sistema di protezione civile e soccorso tecnico urgente, anche attraverso azioni e operazioni tese alla formazione di distaccamenti costituiti da personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Nuclei Comunali, delle Associazioni di volontariato di protezione civile e/o dal personale delle strutture tecniche regionali che concorrono al sistema regionale di protezione civile;



RAVVISATA l'opportunità di provvedere al rinnovo del precedente "Accordo di Programma tra l'Amministrazione Regionale e il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco per collaborazione in attività di protezione civile, tutela ambiente ed ecosistema, gestione rifiuti, soccorso sanitario e attività di ricerca nei settori della prevenzione e del monitoraggio dei rischi relativamente al triennio 2022-2025", di cui alla delibera di Giunta regionale del 30 marzo 2022, n. 150;

VISTI lo Statuto ed i Regolamenti della Regione Campania;

VISTA la nota DCAMMGEN n.666 del 20.02.2025 del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, con la quale si autorizza il Prefetto di Napoli alla sottoscrizione del presente Accordo di Programma;

PREMESSO CHE

- la Regione Campania e il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Regionale per la Campania (d'ora in poi "Parti") intendono collaborare, nei rispettivi ambiti di competenza, per lo svolgimento coordinato delle attività istituzionali;
- a tal fine sono intercorse intese preliminari tra le "Parti" volte a definire possibili ipotesi di cooperazione;
- ai fini del perseguimento degli obiettivi di seguito delineati, le "Parti" reputano necessario provvedere alla stipula del presente Accordo di Programma (d'ora in poi "Accordo"), per l'ulteriore implementazione delle sinergie programmatiche e operative instaurate fra la Regione Campania e la Direzione Regionale VVF Campania, a seguito del precedente accordo sottoscritto in data 17 maggio 2022, con validità triennale;
- l'Accordo sarà seguito da specifiche Convenzioni attuative in relazione ai singoli progetti di collaborazione (d'ora in poi "Convenzioni");

VISTA la Deliberazione n. ____ del _____, con la quale la Giunta Regionale della Campania ha approvato lo schema del presente accordo, conferendo mandato al Presidente della Giunta Regionale, ai fini della relativa sottoscrizione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

Le premesse al presente Accordo costituiscono patto nonché parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2

Finalità



Le Parti confermano la volontà di rafforzare la collaborazione in aree di interesse reciproco, con riguardo ai campi della:

- a) **protezione civile**, contrasto attivo agli incendi boschivi, funzione DOS Direttore Operazioni di Spegnimento, supporto nella sale operative regionale e provinciali durante i periodi di grave pericolosità; formazione e addestramento dei volontari e degli operatori di protezione civile; telecomunicazioni in emergenza, per favorire l'interoperabilità dei sistemi in uso e di quelli programmati e/o in progetto; attività esercitative congiunte, anche con altre Amministrazioni e componenti operative, per testare l'efficienza e la sinergia del sistema regionale di protezione civile; mappatura del territorio nelle sue varie espressioni in relazione alle diverse tipologie di rischio che lo stesso presenta, anche mediante condivisione dei dati; promozione e diffusione della cultura della sicurezza negli istituti scolastici pubblici e paritari di ogni ordine e grado; interventi di potenziamento/efficientamento delle sedi, dei mezzi e delle attrezzature dei VV.F. presenti nel territorio regionale e dei presidi di protezione civile che insistono sullo stesso;
- b) **tutela ambiente ed ecosistema**, monitoraggio sui territori colpiti da fenomeni di sversamento illecito e di incendio dei rifiuti, con particolare riferimento al fenomeno nella cosiddetta Terra dei fuochi; promozione e sviluppo delle azioni di prevenzione degli incidenti nonché di pianificazione del territorio e del sistema di gestione della sicurezza degli insediamenti comportanti rischi di incidente rilevante "sotto soglia" ai sensi del D. Lgs. 105/2015;
- c) **gestione rifiuti**, controllo sui siti di stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti, incremento dei controlli preventivi in materia di rispetto della normativa antincendio presso gli impianti di gestione rifiuti;
- d) **soccorso sanitario** anche mediante il potenziamento del servizio aereo VV.F., ordinariamente destinato al soccorso tecnico urgente;
- e) **attività di ricerca** nei settori della prevenzione e del monitoraggio dei rischi, cofinanziate anche dai Programmi di ricerca della Commissione Europea; collaborazione per la partecipazione a progetti di interesse comune finanziati anche con fondi europei e di formazione del personale nella gestione degli stessi;
- f) in ogni altro settore o ambito disciplinare pertinente alle materie di condiviso interesse istituzionale.

Il presente Accordo di Programma sarà attuato con protocolli operativi discendenti che potranno prevedere che le squadre operative VF utilizzate per le attività di collaborazione potranno essere impiegate anche per altre tipologie di interventi di soccorso tecnico urgente qualora necessario.

Art. 3 Convenzioni attuative



La collaborazione tra le Parti, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, sarà attuata tramite la stipula di specifiche Convenzioni sulle attività declinate al precedente articolo, ai sensi del presente Accordo e della normativa vigente.

Le Convenzioni, da sottoscrivere dai Direttori Generali delle strutture regionali competenti per materia e dal Direttore Regionale dei VV.F. per la Campania, disciplineranno le modalità operative della collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura organizzativa, gestionale e finanziaria e quelli riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Il presente accordo sarà trasmesso, oltre che alle Direzioni generali della Regione Campania direttamente coinvolte, come indicate al successivo art. 4, anche a tutte le altre Direzioni generali per le finalità di cui alle precedenti lettere e) ed f) dell'art. 2.

Regione Campania e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco potranno partecipare congiuntamente a progetti europei sulle materie oggetto del presente accordo di programma nonché sviluppare forma di collaborazione per interventi in ambito nazionale e/o nell'ambito della partecipazione al Meccanismo Unionale di protezione civile, secondo quanto previsto dall'art. 29 del Codice di Protezione Civile anche attraverso la costituzione di moduli misti per la lotta agli incendi boschivi.

Art. 4

Commissione Paritetica

I rapporti istituzionali di cui al presente Accordo intercorrono tra la Regione Campania e il Ministero dell'Interno.

Sul piano operativo i rapporti intercorrono tra il Direttore Regionale dei VV.F. per la Campania e il Direttore generale per i lavori pubblici e la protezione civile, il quale si coordinerà con il Direttore generale per il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, valutazioni e autorizzazioni ambientali, il Direttore generale per l'Ambiente e l'ecosistema e il Direttore generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale.

Al fine di definire le linee generali di collaborazione e le iniziative da intraprendere per raggiungere i suddetti scopi e verificare lo stato di avanzamento delle stesse, è istituita una Commissione paritetica permanente costituita da otto membri, di cui quattro nominati dal Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Regionale per la Campania, in servizio nella regione, e quattro nominati dalla Regione – Direzioni generali interessate.

Ai lavori possono partecipare, in forma paritetica, ufficiali/funzionari esperti, in relazione alle specifiche materie oggetto di trattazione.

La Commissione verifica l'adempimento dei programmi operativi conseguenti all'applicazione del presente Accordo ed è competente a dirimere le divergenze operative e amministrative eventualmente sorte tra le parti. La Commissione formula, inoltre, proposte in merito a



modifiche e integrazioni dei programmi operativi annuali e alle modalità di attuazione e rendicontazione.

La Commissione si riunirà secondo le necessità che si presenteranno ed orientativamente con cadenza semestrale, redigendo apposito verbale sui lavori svolti. La partecipazione alla Commissione non comporta ulteriore trattamento economico fisso e continuativo.

Le parti si impegnano a comunicare, entro un mese dalla sottoscrizione del presente Accordo, i nominativi dei rappresentanti che costituiranno tale Commissione.

Art. 5

Oneri

Il presente accordo non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nelle singole Convenzioni attuative di cui all'articolo 3, che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Tali convenzioni discendenti, ove dovessero prevedere il ristoro dei costi a favore del C.N.VV.F., una volta autorizzati secondo i rispettivi ordinamenti delle Parti, saranno sottoscritti, approvati con decreto e sottoposti ai prescritti controlli preventivi di regolarità amministrativo contabile e di legittimità presso la Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli e presso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Campania.

Art. 6

Durata ed eventuale rinnovo dell'accordo

Il presente accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione ed ha durata triennale, lo stesso è rinnovabile, mediante la sottoscrizione di un nuovo accordo, per uguale periodo. E' escluso il rinnovo tacito.

Le parti possono recedere dal presente accordo con formale disdetta, da notificarsi alla controparte almeno sei mesi prima della scadenza prevista. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente accordo.

Al termine del presente Accordo, le Parti redigono una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti.

Art.7

Riserbo nella trattazione delle informazioni

Le parti si impegnano – per sé, per i propri dipendenti e per i propri collaboratori – a non portare a conoscenza di terzi dati, informazione, documenti e notizie di carattere riservato acquisiti in ragione del presente accordo.

Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto degli obblighi



imposti dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) 2016/679/UE, in materia di protezione dei dati personali in ambito comunitario e nazionale.

Art. 8

Controversie

Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione e/o dall'attuazione del presente accordo che non trovino soluzione amministrativa, verranno devolute alla giurisdizione del TAR di Napoli.

Art. 9

Norme finali

Per quanto non espressamente previsto o pattuito nel presente accordo, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi comunitarie, statali e/o regionali, vigenti in materia.

Il presente Accordo sarà integrato da convenzioni attuative, nonché da eventuali ulteriori integrazioni che si rendessero necessarie.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per IL MINISTRO DELL'INTERNO
IL PREFETTO DI NAPOLI
DOTT. MICHELE DI BARI

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA
DOTT. VINCENZO DE LUCA